



COMUNE DI ROCCABRUNA

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 37/2024

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, MORTARETTI, ECC... PER IL PERIODO Dal 31/12/2024 AL 02/01/2025

IL SINDACO

Premesso che nell'ultimo e nel primo giorno dell'anno è consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l'accensione di botti e artifici pirotecnici di vario genere;

Considerato che:

- La cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come molti incidenti, in occasione dell'uso (spesso improprio ed imprudente di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali per operare in sicurezza;
- Ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, derivante alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- Esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiale esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevate entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- Sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dar luogo a detonazione, quando gli stesso siano utilizzati in luoghi affollati o frequentanti da bambini o in presenza di animali;
- Tali prodotti pirici, seppur in libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste in quanto sono in grado di produrre effetti di calore, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni anche di particolare intensità, a causa delle reazioni chimiche dei loro componenti;
- Spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che trascurano più facilmente degli adulti l'osservanza delle misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danni a se stessi, alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze, agli animali e alle cose;
- Conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingegnare spavento negli animali li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, determinandone in alcuni casi anche il ferimento o la morte;
- Possono determinarsi danni economici alle cose ed a patrimonio pubblico e privato, soprattutto a causa del rischio di incendio derivante dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici, anche solo ad effetto illuminante;

Considerato inoltre che i prodotti pirotecnici provocano un aumento delle polveri sottili presenti nell'aria;

Verificato che tali condotte incidono negativamente sulla sicurezza, sulla quiete dei cittadini, sulla salute degli animali domestici, oltre che sulla salubrità in genere dell'ambiente urbano;

Atteso che l'Amministrazione comunale è particolarmente attenta al problema ed intende adottare le precauzioni necessarie ad assicurare l'incolumità e la sicurezza pubblica garantendo che le manifestazioni, programmate e spontanee, si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Rilevato che:

- Nella definizione delle misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l'impiego in ambito privato;
- Comunque, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami in sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

Posto che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché

ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà di abbandonarla;

Visti:

- Il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 ed in particolare gli articoli dal 46 al 57 in materia di materiale esplosivo;
- Il R.D. 06.05.1940 e s.m.i.;
- La legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;
- La legge 241/90 che consente di pubblicare all'Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;
- L'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24/07/2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;
- Il decreto del Ministero dell'Interno 16.08.2016;

Considerata pertanto l'opportunità di regolamentare l'impiego dei prodotti pirotecnici per i giorni del 31/12/2024 e 01/01/2025, al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose, di disturbo della quiete pubblica, per prevenire anche le situazioni di allarme nei cittadini, anche al fine di dissuadere, vietare e reprimere tali comportamenti lesivi della sicurezza urbana;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici, sono vietati: lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l'accensione di botti e artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, compresi quelli ad effetto illuminante – anche se di libera vendita – nei giorni 31 dicembre 2024 e 01 gennaio 2025.

INVITA

Tutti coloro che intendono utilizzare dei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, ad impiegarli nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste;

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale dalla norma.

INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale - TAR PIEMONTE – nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune (D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (DPR n. 1199 del 24/11/1971 e successive modificazioni).

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo pretorio ed inserita sul sito internet del Comune di Roccabruna.

Che la presente ordinanza venga inviata a :

Stazione Carabinieri di Dronero

Alla Prefettura di Cuneo – Ufficio Territoriale del Governo

Ai vigili del Fuoco di Cuneo

DEMANDA

Alle forze dell'ordine, di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all'autorità giudiziaria nel caso il fatto costituisca reato.

Roccabruna, lì 30/12/2024

IL SINDACO
Livio ACCHIARDI
(Firmato digitalmente)